INFORTUNI SCUOLE PARROCCHIALI

ART. 53 INFORTUNI SCUOLE PARROCCHIALI



I. Oggetto dell'Assicurazione

l'Assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi agli Assicurati durante tutte le attività scolastiche e parascolastiche, senza limiti di orari, purché siano rientranti nel normale programma di studio e/o siano state regolarmente autorizzate.

Più precisamente si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività svolte:

- durante le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica/motoria, o in qualsiasi altro momento di permanenza nella scuola, succursali o sedi secondarie, o durante il trasferimento in palestra o nelle aule distaccate;
- in occasione dello svolgimento di attività ginnico-sportive, di gite con mezzi di trasporto organizzati dalla Contraente (escluso l'uso di mezzi aerei), di visite guidate, visite culturali, attività ricreative in genere anche in periodi non scolastici, purché rientrino nell'ambito dell'attività scolastica e purché effettuate sotto la sorveglianza di personale scolastico, o personale a ciò delegato dalla Contraente;
- alle attività di pre-scuola e dopo-scuola effettuate sotto la sorveglianza di personale scolastico, o personale a ciò delegato dalla Contraente;
- durante la ricreazione e la mensa;
- limitatamente agli alunni, durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, e/o pre e dopo scuola, effettuato nel limite di un'ora prima dell'inizio ed un'ora dopo il termine delle lezioni o comunque durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale, purché accompagnati dai genitori, da un soggetto delegato da chi esercita la potestà o da personale scolastico

Sono inoltre assicurati gli ulteriori rischi che si considerano compresi:

- avvelenamenti acuti da ingestione di cibi o di bevande distribuiti dalla refezione scolastica; asfissia di origine non morbosa
- annegamento
- assideramento o congelamento
- colpi di sole o calore
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria lesioni causate da contatto o assorbimento involontario di sostanze nocive;
- infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato in deroga all'art. 1900 c.c.

- infortuni derivanti da stato di malore o incoscienza non provocati da abuso di alcolici di psicofarmaci o sostanze stupefacenti
- lesioni da sforzo con esclusione degli infarti e delle ernie ad eccezione delle ernie addominali da sforzo che si considerano comprese limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio. Se l'ernia addominale risulta operabile viene corrisposta un'indennità per inabilità temporanea fino ad un massimo di 15 gg; se l'ernia non risulta operabile, non c'è limite al grado di invalidità permanente riconosciuta ma viene corrisposta un'indennità non superiore al 10% della somma assicurata stabilita per l'invalidità permanente.
- Relativamente alla **rottura sottocutanea del tendine di Achille**, Generali Italia per la sola garanzia di invalidità permanente da infortunio, riconosce un grado di invalidità fisso pari all'1% sulla somma assicurata fino a 150.000,00 senza applicazione di franchigia.

II. Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il Mondo intero.

III. Persone Assicurate

Le persone assicurate sono

- gli allievi regolarmente iscritti,
- il personale docente,
- il personale non docente
- i genitori/tutori degli allievi assicurati nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 4.

L'età degli assicurati può essere compresa tra 0 e 80 anni.

La scuola è esonerata dall'obbligo di denunciare preventivamente le generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione al momento del sinistro si farà riferimento ai registri del Contraente, che metterà a disposizione a richiesta di Generali Italia.

Si intendono automaticamente assicurati, senza versamento di premio aggiuntivo i supplenti e/o docenti e/o operatori che sostituiscono personale per cui è già stato versato il premio.

IV. Accompagnatori

La garanzia è estesa agli infortuni occorsi ai genitori e/o tutori degli alunni assicurati durante le gite, quando partecipano nella veste di accompagnatori, indette dall'Istituto scolastico e durante le riunioni organizzate dalla Contraente all'interno della scuola. Tale estensione viene prestata esclusivamente per i casi di Morte, Invalidità Permanente, Indennità da ricovero e nei limiti dei massimali previsti per ciascuna garanzia.

V. Garanzie e somme assicurate

Ciascun assicurato è garantito per i seguenti casi dipendenti da infortunio e per i seguenti valori assicurati:

- a) Morte: 100.000€
- b) Invalidità permanente: 300.000€
- c) Ricovero in Istituto di Cura, compreso il regime di Day Hospital, per una indennità giornaliera di 60€
- d) Immobilizzazione da gesso, per una indennità giornaliera di 40€
- e) Danni estetici: rimborso delle spese fino ad un massimo di 10.000€
- f) Rimborso spese di cura, escluse le spese odontoiatriche e oculistiche, fino ad un massimo di 20.000€
- g) Rimborso di spese per cure odontoiatriche, fino ad un massimo di 3.000€
- h) Rimborso di spese per cure oculistiche e ortottiche, fino ad un massimo di 2.000€
- i) Spese per acquisto lenti e relativa montatura, a seguito di rottura causata da infortunio: 500€ j) Spese funerarie: 8.000€

VI. Franchigia per Invalidità Permanente da Infortunio

Generali Italia corrisponde all'Assicurato un indennizzo in caso di invalidità permanente totale o parziale che sia conseguenza di un infortunio. L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata d'invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i seguenti criteri:

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione della seguente franchigia:

sui primi 50.000,00 euro di somma assicurata non verrà applicata alcuna franchigia;

- sull'eccedenza di tale somma e fino ad ulteriori 150.000,00 se l'invalidità permanente è di grado inferiore o pari al 3% della totale non si fa luogo a indennizzo; se l'invalidità permanente supera il 3% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;
- sull'eccedenza di tale somma e fino ad ulteriori 100.000,00 se l'invalidità permanente è di grado inferiore o pari al 5% della totale non si fa luogo a indennizzo; se l'invalidità permanente supera il 5% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;

Nel caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che comporti una invalidità di grado pari o superiore al 50% verrà riconosciuta all'assicurato una invalidità permanente pari al 100% senza applicazione di alcuna franchigia.

VII. Diaria da ricovero e/o Day Hospital

Nel caso di ricovero dell'Assicurato, ad esclusione di genitori/tutori degli allievi assicurati, presso un Istituto di cura a seguito di infortunio che richieda o meno intervento chirurgico, Generali Italia garantirà la corresponsione dell'indennità giornaliera di 60€ per ciascuna notte di degenza contabilizzata dall'Istituto di cura e per la durata massima di 365 notti per ogni infortunio.

Qualora il ricovero sia effettuato in regime di degenza diurna (Day-Hospital) Generali Italia liquiderà l'indennità giornaliera di 60 € per ciascun giorno di degenza contabilizzato dall'Istituto di cura e per un massimo di 365 giorni per ciascun anno assicurativo.

Generali Italia effettuerà il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato o ai suoi eredi dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto ricovero e di copia della cartella clinica. Il pagamento verrà effettuato a ricovero ultimato. Per i ricoveri avvenuti all' estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia.

VIII. Indennità giornaliera di immobilizzazione

Qualora l'infortunio indennizzabile ai sensi di polizza comporti applicazione di una immobilizzazione, Generali Italia liquiderà l'indennità giornaliera di 40€ a partire dall'ottavo giorno successivo all'applicazione, per il periodo della immobilizzazione, con un massimo di 40 giorni per infortunio. Per "immobilizzazione" si intende l'inabilità temporanea dovuta all'applicazione di mezzi di contenzione costituiti da fasce gessate od altri mezzi immobilizzanti, fissi, rigidi ed applicati in Istituti di Cura da personale medico specializzato, allo scopo di favorire di processo di guarigione di lesioni scheletriche e/o capsulo legamentose.

In caso di infortuni che abbiano per conseguenza frattura delle dita, frattura al viso, frattura alle costole, lussazioni alle spalle non verrà corrisposta alcuna diaria da immobilizzazione.

Tale garanzia non opera in favore dei genitori/tutori degli alunni assicurati.

IX. Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Generali Italia rimborserà all'Assicurato, nei limiti del massimale di 10.000€, le spese sostenute per gli interventi di chirurgia ricostruttiva, allo scopo di ridurre o eliminare i danni estetici al viso causati da sfregi o deformazioni estetiche. Tale garanzia non opera in favore dei genitori/tutori degli alunni assicurati.

X. Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche e ospedaliere a seguito di Infortunio In caso di infortunio indennizzabile, Generali Italia assicura fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute nei 360 giorni dalla data di accadimento del sinistro:

a. In caso di ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale

- accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei novanta giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni
- successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale;

tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti l'infortunio.

Limitazioni, franchigie e scoperti

Limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi e alle cure termali, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 50% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo.

b. Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale

Gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente all'infortunio e solo se diretta conseguenza dell'infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

Limitazioni, franchigie e scoperti

Per queste spese il rimborso viene riconosciuto con una franchigia fissa pari ad euro 50,00 relativo a ciascun assicurato.

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi e alle cure termali, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo.

Generali Italia assicura inoltre il rimborso delle spese sostenute per:

- acquisto e/o l'affitto di materiale necessario all'infortunato per un corretto decorso dell'infortunio (ad. es. stampelle, busti ortopedici, sedia a rotelle, ecc.);
- trasporto dell'Assicurato all'istituto di cura o al pronto soccorso e viceversa esclusivamente in ambulanza o eliambulanza.

La garanzia, per ciascuna delle prestazioni previste dal capoverso che precede, è operante fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata.

Il rimborso viene effettuato da Generali Italia a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili). La denuncia dell'infortunio, agli effetti dell'operatività del presente articolo, deve essere fatta nel termine e con le modalità previste. In caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa. La domanda per il rimborso di dette spese corredate dai suddetti documenti giustificativi deve essere presentata a Generali Italia entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e la degenza; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del diritto dell'Assicurato all'indennizzo. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, Generali Italia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza sulla base della dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Sulla presente garanzia Rimborso Spese Mediche, Farmaceutiche, Chirurgiche e Ospedaliere sarà applicata una franchigia fissa di euro 50,00 per sinistro ed assicurato.

XI. Rimborsi spese odontoiatriche, oculistiche e per l'acquisto di lenti

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, Generali Italia rimborsa all'Assicurato, esclusi i genitori/tutori degli alunni assicurati, le spese effettivamente sostenute per:

• cure odontoiatriche, cure ortodontiche e protesi dentarie, nei limiti dei massimali previsti, con l'intesa che il rimborso della relativa spesa è previsto solo per la prima protesi, sempreché applicata entro due anni dal giorno dell'infortunio. Nel caso in cui, a espresso parere del medico, per l'età giovanile dell'Assicurato non sia possibile l'applicazione della prima protesi nei due anni, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie sino ad un massimo di 1.500,00 euro. In caso di rottura, a seguito di infortunio, di apparecchi ortodontici in uso all'allievo assicurato al momento dell'infortunio, vengono rimborsate, con il limite del massimale previsto, le spese per la loro riparazione o sostituzione purché l'infortunio sia comprovato da certificato medico o dentistico e se richiesto venga consegnato l'apparecchio ortodontico sostituito.

- cure oculistiche come conseguenza diretta di un infortunio comprovato da certificato medico, nei limiti del massimale previsto, sostenute entro un anno dal giorno dell'infortunio stesso;
- acquisto di lenti e relativa montatura, e/o di spese per la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature
 e/o lenti a contatto, come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, nei limiti del
 massimale previsto e sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro sei mesi dal giorno dell'infortunio
 stesso.

XII. Spese funerarie

In caso di morte dell'assicurato per infortunio indennizzabile a termini di polizza, Generali Italia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale, le spese funerarie comprese quelle per l'eventuale rimpatrio della salma.

XIII. Rischio in itinere

Le garanzie prestate nella presente sezione Infortuni – Scuole Parrocchiali valgono per gli infortuni che gli alunni, purché accompagnati da genitori, soggetti delegati dagli esercenti la potestà ovvero da personale scolastico, possono subire per investimento da veicoli durante il percorso dalla propria abitazione alla scuola e/o pre e doposcuola e viceversa, nel tempo compreso nell'ora precedente l'inizio delle lezioni e nell'ora successiva al termine delle lezioni, e comunque nel tempo necessario a compiere il percorso, anche se detti percorsi vengono effettuati con mezzi di locomozione in pubblico servizio e per incidenti successi al veicolo pubblico stesso.

XIV. Massimale catastrofale

Nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'indennizzo dovuto da Generali Italia non potrà superare complessivamente l'importo massimo di euro 2.000.000,00 per evento e per anno assicurativo.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 54 CUMULO DEGLI INDENNIZZI PER MORTE DA INFORTUNIO E INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Gli indennizzi per Invalidità Permanente da Infortunio e per Morte da Infortunio non sono tra loro cumulabili. Se a causa dell'Invalidità Permanente da Infortunio già indennizzata, l'Assicurato muore, Generali Italia corrisponde ai beneficiari, o in mancanza di designazione agli eredi in parti uguali, la differenza tra quanto pagato e la somma assicurata per la garanzia Morte da Infortunio, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario

ART. 55 PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione vale per le persone che prestano la loro attività nell'ambito dell'Ente Diocesi di Padova, negli Enti Parrocchia e negli Enti Diocesani della Diocesi di Padova nello spirito delle finalità istituzionali degli stessi, rientranti nelle tipologie ivi elencate: Sacerdoti, Coadiutori, Chierici, Religiosi, Suore, Diaconi, Seminaristi, Laici facenti parte dei Direttivi delle Comunità Pastorali formalmente incaricati dal Vescovo di Padova, Alunni, Oratoriani, Dipendenti, Collaboratori Volontari, limitatamente agli Enti Parrocchia, nonché per le persone che operano nei Centri di Ascolto e nei Gruppi Parrocchiali, costituiti dagli Enti Parrocchia medesimi.

Sacerdoti, Coadiutori, Chierici, Religiosi, Suore, Diaconi, Seminaristi, Laici facenti parte dei Direttivi delle Comunità Pastorali: persone che ricoprono incarichi nell'Ente Diocesi, negli Enti Parrocchia e negli enti Diocesani con nomina formalizzata, nonché Sacerdoti che, pur non rivestendo incarichi formalizzati, collaborano con gli Enti medesimi. Limitatamente ai Sacerdoti che concludono il loro incarico in una o più Parrocchie e ne assumono uno nuovo in altra o in altre, per i quali, alla data di assunzione formale del nuovo incarico operano coperture assicurative Infortuni stipulate, per conto dei medesimi, dagli Enti Parrocchia precedenti con Generali Italia, le suddette coperture avranno efficacia anche nei 90 giorni successivi alla data di assunzione formale del nuovo incarico.

Oratoriani: giovani che frequentano gli oratori gestiti dagli Enti Parrocchia, i quali organizzano e gestiscono a loro favore attività educative, ricreative, culturali, formative e sportive in genere.

Dipendenti e Collaboratori volontari: sono considerati dipendenti le persone che prestano la loro attività per conto dell'Ente Diocesi di Padova, degli Enti Parrocchia e degli Enti Diocesani della Diocesi di Padova e che sono iscritte nei libri paga tenuti dagli Enti suddetti a norma di legge. Sono considerati collaboratori volontari tutti coloro che, in assenza di un rapporto di dipendenza con gli Enti Parrocchia, prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente nello svolgimento delle varie attività promosse ed organizzate esclusivamente dagli Enti Parrocchia medesimi per il perseguimento dei relativi fini istituzionali.

Centri di ascolto - Gruppi Parrocchiali:

- le persone che fanno parte di gruppi, definiti **Centri di ascolto**, le cui attività sono finalizzate a scopi etici e morali, alla preghiera, allo studio di tematiche etiche, morali, religiose, filosofiche;
- le persone iscritte a **Gruppi Parrocchiali** costituiti, gestiti e riconosciuti dagli Enti Parrocchia, aventi per fini la preghiera, studi e riflessioni di carattere teologico e quant'altro coerente con i fini istituzionali etici, morali, religiosi degli Enti Parrocchia medesimi.

L'Enti Parrocchia sono esonerati dall'obbligo di denunciarne preventivamente le generalità; in tal caso per la relativa identificazione si farà riferimento ad atti, registri od altri elementi che i suddetti Enti sono tenuti a fornire a semplice richiesta di Generali Italia.

L'Ente Diocesi contraente dichiara che le persone assicurate sono in condizioni di assicurabilità ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari che regolano l'Assicurazione Infortuni.

Alunni; Personale dipendente docente e non docente; Genitori – Tutori – Accompagnatori, limitatamente alla Sezione Infortuni Scuole Parrocchiali: gli alunni che risultino regolarmente iscritti alle Scuole Parrocchiali rientranti nel territorio soggetto alla giurisdizione canonica del Vescovo di Padova, all'atto della sottoscrizione del presente contratto ovvero che siano iscritti durante il periodo di validità del presente contratto. L'iscrizione deve essere attestata negli appositi registri scolastici.

Il personale docente e non docente, anche eventualmente assunto in regime di somministrazione lavoro (D.LGS. N.276 DEL 10/9/03); eventuali lavoratori atipici; stagisti, come risultanti dalla documentazione prevista ai sensi di legge

ART. 56 RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale esclusivamente per le persone appartenenti alle categorie assicurate indicate nell'art. 55 "Persone assicurate " per i rischi di seguito precisati:

- A) Sacerdoti, Coadiutori, Chierici, Religiosi, Suore, Diaconi, Seminaristi, Laici facenti parte dei Direttivi delle Comunità Pastorali: La garanzia è operante per gli infortuni che gli Assicurati subiscono nello svolgimento di tutte le attività connesse al ministero sacerdotale e/o religioso, comprese le funzioni di Parroco coadiutore in Parrocchia, nonché per gli infortuni subiti dai Sacerdoti e dalle persone consacrate nello svolgimento di ogni altra attività della vita privata e di relazione non rientrante nel ministero sacerdotale e religioso, compresa l'attività amministrativa svolta nell'ambito dell'Ente Diocesi di Padova, degli Enti Parrocchia e degli Enti Diocesani della Diocesi di Padova.
- B) Oratoriani: La garanzia è operante per gli infortuni che gli oratoriani subiscono durante la permanenza nei locali e luoghi gestiti dall'oratorio, nonché durante la partecipazione alle varie attività in precedenza descritte connesse alle finalità dell'oratorio stesso sempreché dette attività vengano svolte in gruppo e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei preposti. E' compresa la partecipazione a riunioni religiose, patriottiche, culturali, ricreative e sportive in genere; visite a musei, mostre ed esposizioni; pellegrinaggi in luoghi di culto, gite, passeggiate ed escursioni anche in montagna, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce od accesso a ghiacciai, restando tuttavia inteso che durante le gite in montagna è compreso l'attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri tracciati. È compreso altresì l'uso di ordinari mezzi di locomozione durante i viaggi ed i percorsi svolti in gruppo e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei preposti dell'oratorio. La garanzia è operante durante il soggiorno degli oratoriani in colonie, campeggi, alberghi o in altri ambiti similari gestiti dagli Enti Parrocchia, ma sotto la sorveglianza e responsabilità degli Enti medesimi.
- C) Dipendenti e Collaboratori Volontari: La garanzia vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscono durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e di collaborazione in favore dell'Ente Parrocchia contraente, comprese le mansioni di sagrestani-campanari nonché lo svolgimento di servizi domestici vari. Fra i collaboratori si intendono compresi giovani che prestano servizio civile presso gli Enti Parrocchia contraente in qualità di educatori ed animatori del tempo libero, supplenti, manutentori, accompagnatori anche come autisti, nonché assistenti volontari in genere. Tra i dipendenti si intendono assicurati anche le

- persone aventi un rapporto di dipendenza con l'Ente Diocesi di Padova e con gli Enti Diocesani della Diocesi di Padova.
- D) Associazioni Centri di ascolto Gruppi Parrocchiali: La garanzia è operante per gli infortuni che gli Assicurati, nella loro qualità di membri di Centri di Ascolto, Gruppi Parrocchiali, subiscano durante la partecipazione ad attività, manifestazioni e riunioni gestite dagli Enti Parrocchia contraente e che rientrano nei fini istituzionali e/o compiti ed attività compatibili con i fini etici e morali dei Centri di ascolto e dei Gruppi Parrocchiali.
- E) Alunni; Personale dipendente docente e non docente; Genitori Tutori Accompagnatori, limitatamente alla Sezione Infortuni Scuole Parrocchiali: La garanzia è operante per tutte le attività scolastiche e parascolastiche organizzate nei locali della scuola ovvero all'esterno se regolarmente autorizzate, secondo quanto meglio precisato nell'apposita sezione Infortuni Scuole Parrocchiali.

Relativamente a tutti i punti precedenti, l'assicurazione non vale per gli infortuni subiti durante le attività parrocchiali gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. 57 RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- a) guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
 Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data del sinistro;
- b) guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività dichiarata nel contratto;
- c) operazioni chirurgiche, gli accertamenti o le cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai termini di polizza;
- d) azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- e) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace.
- f) i ricoveri conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto;
- g) le invalidità permanenti da malattia conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto e manifestatisi oltre due anni dalla sua cessazione;
- h) da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- i) intossicazione cronica alcoolica, tossicodipendenza, sindromi psichico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoidi;
- j) gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- k) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o le eruzioni vulcaniche;
- I) le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- m) l'applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, nonché di mezzi ausiliari a sostegno di handicap, salvo il caso degli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicati durante l'intervento chirurgico.

ART. 58 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone:

- a) con dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche);
- b) affette da infezioni da HIV, con esclusivo riferimento alle garanzie malattie;
- c) affette dalle seguenti infermità: sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;

d) di età superiore a ottanta anni.

La sopravvenienza delle dipendenze e/o affezioni di cui ai precedenti commi a), b), c), rende non assicurabile la persona colpita.

Le condizioni di non assicurabilità di cui ai precedenti commi a), b), c) non sono operanti per gli Oratoriani definiti ai punti B) e C) dell'art. 55 - Persone assicurate - delle Condizioni Specifiche che regolano l'Assicurazione Infortuni e, relativamente alla Sezione Infortuni – Scuole Parrocchiali, per gli alunni

ART. 59 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente più assicurati, si conviene che il limite massimo di indennizzo complessivo non potrà comunque superare l'importo di € 3.000.000. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte